

MARCO BOCCHI

Il controllo decentralizzato dei diritti fondamentali nell'esecuzione del mandato di arresto europeo
La sentenza della Corte di giustizia sul caso Aranyosi- Căldăraru

SOMMARIO: 1. Introduzione. - 2 I fatti di causa. - 3 La formalizzazione del nuovo test Aranyosi e la scelta di un controllo decentralizzato di tutela dei diritti fondamentali. - 4 Il *revirement* della giurisprudenza di Lussemburgo e la mano tesa alla Corte di Strasburgo. - 5 Conclusioni.

1. Introduzione

Con la sentenza resa sul caso Aranyosi e Căldăraru¹, la Corte di giustizia si pronuncia sulla questione della mancata esecuzione di un mandato di arresto europeo quando la consegna del ricercato allo Stato richiedente possa configurare il rischio di violazione dei diritti fondamentali della persona e, nella fattispecie, di sottoposizione a trattamenti inumani e degradanti.

L'importanza di questa sentenza risiede nel fatto che, per la prima volta, i giudici di Lussemburgo riconoscono la facoltà per uno Stato membro di rifiutare l'esecuzione di un mandato di arresto per un motivo diverso e ulteriore rispetto a quelli elencati tra le eccezioni previste dalla decisione quadro², che erano sempre state ritenute tassative nella precedente giurisprudenza³. La soluzione raggiunta dalla Corte nel caso Aranyosi ammette dunque una deroga ai principi di mutuo riconoscimento e di fiducia reciproca, sui quali si fonda la decisione quadro sul mandato di arresto europeo⁴. Quest'ultimo rappresenta, infatti, il pilastro di tali principi nel settore dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, nonché la loro prima concretizzazione nell'ambito della cooperazione giudiziaria in materia penale.

Il mutuo riconoscimento e la fiducia reciproca permeano l'applicazione del mandato di arresto europeo sotto diversi profili. Anzitutto, è sulla base di

¹ Corte Giust. UE, Grand. Sez., 5 aprile 2016, *Aranyosi e Căldăraru*, in cause riunite C-404/15 e C-659/15.

² Dec. Quad. 2002/584/GAI, 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri.

³ In tema di applicazione della decisione quadro sul mandato di arresto europeo si veda il dossier di ROMOLI, *Mandato di arresto europeo "attivo" e riparazione per ingiusta detenzione all'estero*, in *questa Rivista online*.

⁴ Sul tema la letteratura è piuttosto vasta, tra i contributi più recenti, si segnala: DAMATO, *Mandato d'arresto europeo*, in *Argomenti di diritto penale europeo* (a cura di Damato, De Pasquale e Parisi), Torino, 2014, 125.

questi principi che le autorità giudiziarie nazionali sono chiamate a dare immediata attuazione al mandato, in quanto la consegna si fonda su una procedura standardizzata che non ammette verifiche. Inoltre, essi impediscono di accertare la sussistenza del requisito della doppia incriminazione per i reati di cui all'art. 2, par. 2. Infine, le eccezioni ammesse sono elencate negli articoli 3, 4, e 4-*bis* e nessuna disposizione prevede la possibilità di rifiutare la consegna sulla base di un possibile e generico rischio di trattamenti inumani e degradanti a danno del ricercato. In questo senso, appare allora evidente il contrasto che si può verificare tra l'obbligo di eseguire un mandato di arresto europeo e quello di salvaguardare la tutela dei diritti fondamentali del ricercato, quando la situazione nello Stato richiedente non sia tale da garantirne il rispetto⁵.

Dal canto suo, la dottrina si è spesso mostrata critica nell'interpretare restrittivamente le eccezioni previste dall'art 1, par. 3, ammettendone la deroga in caso di seri rischi per la tutela dei diritti fondamentali⁶. Una tale interpretazione permetterebbe di raggiungere quel difficile equilibrio tra efficace applicazione del mandato e necessaria protezione dei diritti fondamentali delle persone destinatarie dell'ordine di consegna. Ciononostante, prima del caso Aranyosi la Corte di giustizia non aveva mai ammesso questa possibilità.

2.I fatti di causa

Le cause riunite Aranyosi e Căldăraru rappresentano la prima pronuncia in cui i giudici di Lussemburgo affrontano direttamente il problema della coesistenza tra l'obbligo di esecuzione del mandato di arresto europeo e quello di garantire la tutela dei diritti fondamentali del ricercato, secondo quanto previsto dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dall'art. 6 del Trattato sull'Unione.

I due casi si presentano particolarmente spinosi poiché riguardano situazioni di violazioni diffuse dei diritti umani nelle carceri ungheresi e rumene già evidenziate dalle relazioni svolte dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura e dalla rilevante giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. Nel caso di Aranyosi, il tribunale del distretto ungherese di Mi-

⁵ Questo problema è stato efficacemente sottolineato anche da: LUGATO, *La tutela dei diritti fondamentali rispetto al mandato di arresto europeo*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2003, 27 e MONTALDO, *I limiti della cooperazione in materia penale nell'Unione europea*, Torino, 2015, 404.

⁶ Cfr. RUGGERI, *La Corte di giustizia e il bilanciamento mancato (a margine della sentenza Melloni)*, in *Diritto dell'Unione europea*, 2013, 229; SKOURIS, *Développements récents de la protection des droits fondamentaux dans l'Union européenne: les arrêts Melloni et Åkerberg Fransson*, in *Diritto dell'Unione europea*, 2013, 399.

skolc aveva inserito il nominativo nel sistema di informazione *Schengen* e, contestualmente, emesso due mandati di cattura europei, in data 4 novembre e 31 dicembre 2014, al fine di sottoporre il ricercato a procedimento penale per il reato di furto con scasso. Il 14 gennaio 2015 le autorità di Brema trovavano Aranyosi e lo sottoponevano a misura di custodia cautelare detentiva. Nel frattempo, il *Generalstaatsanwaltschaft*, il Procuratore della Repubblica di Brema inviava comunicazione formale alla Corte distrettuale di Miskolc chiedendo in quale penitenziario ungherese il sig. Aranyosi sarebbe stato detenuto, una volta ceduto. La Procura di Miskolc rispondeva affermando solamente che il caso era di esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria ungherese e che il relativo processo avrebbe seguito le norme processuali applicabili. Il Procuratore della Repubblica di Brema richiedeva pertanto la consegna del sig. Aranyosi rilevando che, anche se la Procura di Miskolc non aveva indicato il penitenziario in cui il ricercato sarebbe stato eventualmente detenuto, non vi era alcuna indicazione di possibili rischi di trattamenti inumani o degradanti. A questo punto, interveniva però la *Hanseatische Oberlandesgericht*, la Corte regionale di Brema incaricata di autorizzare la consegna, a bloccare il procedimento. Sulla scorta della sentenza pilota pronunciata dalla Corte di Strasburgo sul caso Varga⁷, il giudice tedesco aveva rilevato che la natura strutturale della violazione dell'art. 3 della Convenzione europea, con riferimento alle condizioni carcerarie esistenti in Ungheria, doveva necessariamente configurare anche una violazione dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali e, pertanto, l'esecuzione del mandato di arresto avrebbe potuto porsi in contrasto con tale disposizione, violando una norma primaria del diritto dell'Unione.

Nel caso Căldăraru, invece, il tribunale del distretto rumeno di Fagaras aveva già condannato il ricercato a una pena detentiva di 1 anno e 8 mesi per il reato di guida senza patente. Il 29 ottobre dello stesso anno, vista l'irreperibilità del condannato, il tribunale rumeno emetteva un mandato d'arresto europeo con contestuale segnalazione nel sistema d'informazione Schengen. L'8 novembre 2015 le autorità di Brema trovavano e arrestavano il ricercato. Anche in questo caso, il *Generalstaatsanwaltschaft* di Brema aveva chiesto alla *Hanseatische Oberlandesgericht* di autorizzare la consegna di Căldăraru, ma quest'ultima, evidenziando i medesimi dubbi già espressi nel caso di Aranyosi, sospendeva il procedimento. Nonostante in questo caso non vi fosse una sentenza pilota che evidenziasse la persistenza di una violazione struttu-

⁷ Corte eur. dir. uomo, Sec. Sez., 10 giugno 2015, Varga c. Ungheria.

le⁸, i giudici di Strasburgo avevano già valutato inumane e degradanti le condizioni di detenzione esistenti in diverse carceri rumene e, inoltre, il rapporto redatto dal Comitato per la prevenzione della tortura, a seguito delle visite effettuate in Romania tra il 5 e il 17 giugno 2014, evidenziava la gravità del problema del sovraffollamento carcerario.

In entrambi i casi, il giudice tedesco riteneva di non essere in grado di decidere se la mancata consegna di questi individui agli Stati richiedenti fosse possibile sulla base dell'articolo 1, par. 3, della decisione quadro sul mandato di arresto europeo. Per tale motivo, egli ha sospeso i relativi procedimenti e formulato richiesta di rinvio pregiudiziale ai giudici di Lussemburgo. Nella fattispecie, l'*Hanseatische Oberlandesgericht* si chiedeva se la norma in oggetto permettesse all'autorità giudiziaria nazionale di rifiutare la consegna in presenza di fondate ragioni che evidenziassero il rischio di violazione dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione.

3. La formalizzazione del nuovo test Aranyosi e la scelta di un controllo decentralizzato di tutela dei diritti fondamentali

La Corte di giustizia ha risolto la questione pregiudiziale puntando dritto al cuore del problema, cercando di bilanciare la necessità di salvaguardare l'effettiva applicazione del mandato di arresto europeo con l'obbligo di garantire la tutela dei diritti fondamentali del ricercato. Si tratta di un'operazione non certamente facile che la Corte sembra svolgere partendo da una necessaria premessa: l'instabile equilibrio su cui poggia il mandato di arresto europeo. Da una parte, infatti, l'obiettivo del mandato è quello di sostituire il sistema multilaterale di estradizione con un sistema di consegna basato sui principi del mutuo riconoscimento e della fiducia reciproca che obbligano gli Stati membri alla presunzione del rispetto dei diritti fondamentali. D'altra parte, è la stessa decisione quadro a stabilire la conformità delle disposizioni ivi contenute con i principi sanciti dall'art. 6 del Trattato sull'Unione e dalla Carta dei diritti fondamentali, senza tuttavia chiarire quale soluzione debba adottarsi in caso di conflitto⁹.

Con questo precario equilibrio in mente, la Corte afferma che l'art. 4 della

⁸ Essa è stata infine emessa in un recentissimo caso. Cfr: Corte eur. dir. uomo, Quar. Sez., 25 aprile 2017, Reznives e altri c. Romania.

⁹ Si veda: AMALFITANO, *Mandato d'arresto europeo: reciproco riconoscimento vs diritti fondamentali? Note a margine delle sentenze Radu e Melloni della Corte di Giustizia*, in www.penalecontemporaneo.it, 2013, 1; IACOMETTI, *Il caso Melloni e l'interpretazione dell'art. 53 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea tra Corte di giustizia e Tribunale costituzionale spagnolo*, in *Osservatorio Costituzionale*, 2013, 1.

Carta è un diritto inderogabile e costituisce uno dei valori cardinali su cui si fonda l'Unione stessa. Ne consegue che nessuna deroga può essere considerata ammissibile. Pertanto, se nell'esecuzione di un mandato di arresto europeo l'autorità giudiziaria nazionale nutre fondate ragioni sulla possibilità che le condizioni di detenzione nello Stato membro richiedente possano configurare trattamenti inumani o degradanti, prima di consegnare il ricercato dovrà svolgere un test di compatibilità che la Corte scandisce in due fasi. In primo luogo, i giudici di Lussemburgo attribuiscono al giudice nazionale il compito di valutare se le condizioni di detenzione nello Stato richiedente configurano un concreto rischio di violazione dell'art. 4. A questo proposito, la Corte di giustizia indica che le fonti da cui attingere tali informazioni devono essere certe, attendibili e aggiornate come, ad esempio, le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo e i rapporti redatti da organi specializzati appartenenti al Consiglio d'Europa o al sistema delle Nazioni Unite. Tuttavia, anche se il risultato di questa prima indagine dovesse essere positivo, ciò non autorizza ancora il giudice nazionale a rifiutare l'esecuzione del mandato di arresto europeo. Serve, infatti, anche una controprova. Nella seconda parte del test delineato dalla Corte, l'autorità giudiziaria nazionale dovrà valutare se sussistano anche delle fondate ragioni per ritenere che il ricercato sarà sottoposto a trattamenti inumani o degradanti, sulla base della sua situazione personale. Solo dopo una positiva conclusione di entrambe le fasi l'autorità giudiziaria dello Stato emittente potrà rifiutare la consegna del ricercato.

Delineando il test Aranyosi, la Corte di giustizia ammette, dunque, che, qualora ricorrano determinate condizioni, le autorità giudiziarie nazionali possono disapplicare il mandato di arresto europeo anche per una ragione ulteriore rispetto alle eccezioni espressamente previste dalla decisione quadro. La soluzione adottata dalla Corte è particolarmente interessante poiché, oltre a rappresentare un netto *revirement* rispetto alla precedente giurisprudenza (v. par. 3), si pone in contrasto anche con la teoria prospettata nelle conclusioni dell'avvocato generale Yves Bot. Secondo quest'ultimo, le autorità giudiziarie nazionali non potrebbero disapplicare il mandato di arresto europeo ma, in caso di possibili violazioni dei diritti fondamentali, dovrebbero condurre un'analisi ispirata dal principio di proporzionalità¹⁰. È, infatti, questo principio che dovrebbe servire da volano per raggiungere un equo bilanciamento tra obblighi contrapposti. Il principio di proporzionalità impone l'obbligo di agi-

¹⁰ Su questo tema: POLLICINO, *European Arrest Warrant and Constitutional Principles of the Member States: A Case Law-Based Outline in the Attempt to Strike the Right Balance between Interacting Legal Systems*, in *German Law Journal*, 2013, 1313.

re utilizzando le misure strettamente necessarie al raggiungimento dell'obiettivo preposto e, in questo contesto, di ricorrere alla misura meno coercitiva possibile. L'autorità giudiziaria nazionale dovrebbe allora valutare la causa (il reato commesso) per cui è richiesta la consegna del ricercato e la conseguenza che ne potrebbe derivare (la condanna e il relativo trattamento in cui incorrerebbe il colpevole). Nel caso in cui vi siano fondate ragioni di ritenere che la consegna potrebbe esporre il ricercato al rischio di subire trattamenti inumani o degradanti, il giudice nazionale dovrebbe sollevare una questione pregiudiziale e lasciare alla Corte di giustizia il compito di decidere sull'applicazione o la disapplicazione del mandato di arresto europeo. Tale soluzione avrebbe, infatti, il pregio di salvaguardare una coerente interpretazione e applicazione della norma europea.

La Corte di giustizia non ha tuttavia seguito questa strada e la differenza principale tra le due soluzioni consiste, essenzialmente, nelle modalità concrete attraverso le quali viene garantito il rispetto dei diritti fondamentali. Mentre il ricorso al principio di proporzionalità lascia intatti i principi della fiducia reciproca e del mutuo riconoscimento e avalla una forma centralizzata di controllo da parte della Corte di giustizia, il test Aranyosi introduce una forma decentralizzata di controllo in cui la responsabilità di decidere sul rischio di violazione dei diritti fondamentali spetta alle autorità nazionali cui è concessa, in determinate circostanze, la facoltà di disapplicare il diritto dell'Unione.

4. Il *revirement* della giurisprudenza di Lussemburgo e la mano tesa alla Corte di Strasburgo

Il test Aranyosi introduce due elementi essenziali che possono estendersi alla protezione dei diritti fondamentali nell'intero settore dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia: la derogabilità dei principi di mutuo riconoscimento e di fiducia reciproca e il tentativo di ristabilire una convergenza con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Sotto il primo profilo, la Corte di giustizia riconosce che questi principi non hanno valore assoluto e che, in determinate circostanze, possono cedere il passo dinanzi a ragioni che corrispondano a un interesse generale di tutela dei diritti fondamentali. Si tratta di una netta inversione di tendenza rispetto alla precedente giurisprudenza in materia. Ad esempio, nella sentenza *Radu*¹¹, la Corte di giustizia, stabilendo che l'omessa audizione della persona destinataria di un mandato d'arresto europeo non costituiva una violazione dei diritti garantiti dagli articoli 47 e 48 della Carta, aveva espressamente escluso la sus-

¹¹ Corte Giust. UE, Grand. Sez., 29 gennaio 2013, *Radu*, in causa C-396/11.

sistenza di ulteriori motivi di non esecuzione rispetto a quelli già previsti dalla decisione quadro. Nel caso *Melloni*¹², i giudici di Lussemburgo avevano invece stabilito che l'autorità giudiziaria nazionale non potesse subordinare la consegna del ricercato alla condizione che lo Stato richiedente ammettesse la revisione del processo avvenuto *in absentia* e, in senso più generale, avevano ribadito il principio del primato del diritto dell'Unione, affermando che uno Stato membro non potesse rifiutare l'esecuzione di un mandato di arresto europeo eccependo la sussistenza di un più alto livello di tutela dei diritti fondamentali garantito dalle Costituzioni nazionali. Nella sentenza *Aranyosi*, la Corte di giustizia sembra invece fare marcia indietro e sceglie una strada che potrebbe, addirittura, aprire una faglia nel primato del diritto dell'Unione sui diritti interni. Infatti, attribuendo all'autorità giudiziaria nazionale il compito di verificare la sussistenza di una possibile violazione dei diritti fondamentali e, in tal caso, di rifiutare la consegna del ricercato, la Corte ammette che i giudici interni possano operare una diagnosi sullo stato di questi diritti in un altro Stato membro e, eventualmente, disapplicare la norma europea. Appare evidente, allora, come una simile prassi attribuisca un potere rilevante al giudice interno (v. par. 4) e possa finanche minacciare l'integrità e l'uniforme applicazione del diritto dell'Unione.

Sotto il secondo profilo, la Corte di giustizia riprende cautamente il dialogo con la Corte europea dopo il noto strappo avvenuto con l'opinione 2/13 del dicembre 2014 sulla *vexata quaestio* dell'adesione dell'Unione alla Convenzione europea¹³. In particolare, la sentenza *Aranyosi* sembra finalizzata a portare il livello di tutela dell'art. 4 della Carta in linea con quello offerto dalla giurisprudenza di Strasburgo relativa all'art. 3. Come noto, secondo l'art. 52, par. 3, della Carta, la portata e il significato dei diritti in essa contenuti devono garantire lo stesso livello di protezione offerto dalla Convenzione europea. Pertanto, è d'uopo che la Corte di Lussemburgo si conformi al medesimo grado di tutela offerto dalla Corte di Strasburgo, quando entrambe siano chiamate a pronunciarsi sugli stessi diritti. La concezione della Convenzione europea come strumento vivente da interpretare alla luce della situazione corrente ha tuttavia portato la Corte europea a interpretarla secondo criteri evolutivi che hanno ampliato, spesso in notevole misura, la portata dei diritti convenzionali. Per quanto interessa ai fini di questa analisi, si ricordi che, nella sentenza *Soering*¹⁴, i giudici di Strasburgo avevano stabilito che

¹² Corte Giust. UE, Grand. Sez., 26 febbraio 2013, *Melloni*, in causa C-399/11.

¹³ Corte Giust. UE, Plen., 18 dicembre 2014, parere consultivo 2/13.

¹⁴ Corte eur. dir. uomo, Plen., 7 luglio 1989, *Soering c. Regno Unito*.

l'extradizione concessa da uno Stato membro verso uno Stato in cui vi fosse il sospetto del ricorso a pratiche di tortura o di trattamenti inumani e degradanti configurava una violazione dell'art. 3 della Convenzione. Nel caso *Vilvarajah e altri*¹⁵, la Corte europea ha chiarito i principi enunciati nella sentenza *Soering* affermando che i rischi di sottoposizione a tortura o a trattamenti inumani e degradanti devono valutarsi alla luce della situazione generale del Paese richiedente e della condizione specifica del ricercato. In questo senso, il test *Aranyosi*, richiedendo alle autorità giudiziarie nazionali di valutare sia le circostanze generali di detenzione, sia la situazione della persona che deve essere consegnata, si conforma fedelmente alla giurisprudenza *Soering* e *Vilvarajah*. Con questa pronuncia, la Corte di Lussemburgo va oltre non soltanto rispetto alla sua precedente posizione relativa al rapporto tra esecuzione del mandato di arresto europeo e tutela dei diritti fondamentali, ma anche rispetto a quanto aveva stabilito nel contesto del diritto d'asilo, in cui il medesimo problema si pone con riferimento agli obblighi, potenzialmente configgenti, tra applicazione del regolamento di Dublino e tutela dei diritti fondamentali dei migranti. Anche questo sistema è infatti basato sui principi di fiducia reciproca e mutuo riconoscimento. Nel caso *N.S.*¹⁶ la Corte di giustizia aveva stabilito che: «(...) *if there are substantial grounds for believing that there are systemic flaws in the asylum procedure and reception conditions for asylum applicants in the Member State responsible, resulting in inhuman or degrading treatment, within the meaning of Article 4 of the Charter, of asylum seekers transferred to the territory of that Member State, the transfer would be incompatible with that provision*». In questa pronuncia, i giudici di Lussemburgo avevano circoscritto il respingimento dei migranti ai soli casi in cui emergesse la presenza di violazioni strutturali. Nel successivo caso *Tarakhel*¹⁷, la Corte di Strasburgo aveva invece offerto una tutela molto più ampia, stabilendo che lo Stato membro deve sempre condurre un'indagine specifica e approfondita al fine di verificare la presenza di possibili violazioni dei diritti umani e non solo nei casi in cui esse abbiano natura strutturale.

Nel caso *Aranyosi*, la Corte di Lussemburgo ha cercato di adeguarsi agli standard già delineati dalla Corte europea nella sentenza *Varga*. Forse è proprio questo tentativo di convergenza una delle ragioni principali che ha spinto la Corte di Strasburgo ad applicare nuovamente il principio della protezione equivalente (c.d. dottrina *Bosphorus*) nel successivo caso *Avotīns*¹⁸.

¹⁵ Corte eur. dir. uomo, Cam., 30 ottobre 1991, *Vilvarajah e altri c. Regno Unito*.

¹⁶ Corte Giust. UE, Grand. Sez., 21 dicembre 2011, *N.S.*, in cause riunite C-411/10 e C-493/10.

¹⁷ Corte eur. dir. uomo, Gr. Cam., 4 novembre 2014, *Tarakhel c. Svizzera*.

¹⁸ Per un commento a questa pronuncia: BLAGIONI, *Avotīns v. Latvia. The Uneasy Balance Between*

5. Conclusioni

Sebbene la sentenza Aranyosi abbia avuto l'indiscusso merito di offrire una risposta concreta alle preoccupazioni concernenti la tutela dei diritti fondamentali nel settore dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, essa è lungi dallo stabilire un assetto definitivo in questo contesto. I giudici di Lussemburgo, seguendo uno schema già utilizzato in altri ambiti, cercano di risolvere l'antinomico rapporto tra mandato di arresto europeo e protezione dei diritti fondamentali formalizzando un test che, tuttavia, rischia di ledere l'integrità del diritto dell'Unione. Infatti, se la tendenza a creare questi test ha finora funzionato nel settore del mercato interno, e in particolare nell'ambito della libera circolazione dei servizi, delle merci e dei capitali (ci si riferisce, ad esempio, al test Webb¹⁹ in tema di ostacoli alla libera prestazione di servizi, al test Gebhard²⁰ in tema di ostacoli al diritto di stabilimento, al test Cassis²¹ in tema di misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative, ecc.) il risultato potrebbe essere diverso in un ambito, come quello della tutela dei diritti fondamentali, molto meno tecnico e difficilmente valutabile con la stessa oggettività.

Concedendo alle autorità giudiziarie nazionali la facoltà di disapplicare il mandato di arresto europeo, il test Aranyosi presta il fianco a dubbi e incertezze interpretative che potrebbero complicare la sua concreta attuazione. In questo senso, il miglior modo per verificarne la tenuta, è quello di valutare l'applicazione da esso ricevuta nelle differenti giurisdizioni nazionali. Finora, i casi più importanti sono quelli decisi dalla Corte di cassazione italiana. La Suprema Corte ha già applicato il test Aranyosi in ben cinque pronunce. Nei casi Barbu²², Rusu²³, Udrea²⁴, Tornita²⁵ e, da ultimo, nella sentenza L.F.²⁶, la Cassazione ha dichiarato che: «la circostanza che lo Stato di emissione sia membro dell'Unione europea se da un lato giustifica l'introduzione di regole

Mutual Recognition of Judgments and Protection of Fundamental Rights in www.europeanpapers.eu e BOCCHI, *Bosphorus and Beyond. Il caso Avotins e la mano tesa della Corte EDU dopo il parere 2/13 sull'adesione dell'UE*, in *Quaderni Costituzionali*, 2016, 831.

¹⁹ Corte Giust. UE, 17 dicembre 1981, *Webb*, in causa 279/80.

²⁰ Corte Giust. UE, 30 novembre 1995, *Gebhard*, in causa C-55/94.

²¹ Corte Giust. UE, 20 febbraio 1979, *Rewe-Zentral AG*, in causa 120/78.

²² Cass., Sez. VI, 1 giugno 2016, Barbu, in www.parolaladifesa.it.

²³ Cass., Sez. VI, 14 giugno 2016, Rusu, in www.giurisprudenzapenale.com, con nota di CANESTRINI, *Rispetto dei diritti fondamentali in ambito europeo tra presunzioni ed effettività. Il decalogo italiano per rilevare nel procedimento MAE il rischio di trattamento carcerario inumano o degradante*.

²⁴ Cass., Sez. VI, 8 luglio 2016, Udrea, in *Mass. Uff.*, n. 29721.

²⁵ Cass., Sez. VI, 18 agosto 2016, Tornita, in www.giurisprudenzapenale.com, v. nota 23.

²⁶ Cass. Sez. VI, 26 settembre 2016, L.F., in *Mass. Uff.*, n. 40032.

per la semplificazione delle procedure di cooperazione giudiziaria in materia penale, basate sulla reciproca fiducia e quindi sulla presunzione dell'osservanza dei diritti fondamentali della persona riconosciuti dalla CEDU e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione, necessaria al funzionamento dell'Unione stessa, dall'altro non può far tollerare situazioni in cui sia dimostrato che il medesimo Stato, attraverso le sue autorità nazionali, non garantisca l'effettiva protezione di tali diritti». In tali pronunce, la Suprema Corte ha applicato fedelmente i criteri introdotti dal test Aranyosi, valutando sia le condizioni delle carceri nel Paese richiedente sia i potenziali rischi di trattamenti inumani o degradanti che potrebbe subire il ricercato²⁷. Inoltre, nel decidere questi casi, l'autorità giudiziaria italiana ha utilizzato le medesime fonti attendibili e aggiornate indicate nella sentenza Aranyosi, quali le sentenze della Corte di Strasburgo e i rapporti ufficiali di organismi internazionali di tutela dei diritti umani. Ad esempio, nel caso Barbu, la Suprema Corte ha ribaltato la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro con cui veniva autorizzata l'extradizione in Romania del ricercato, motivando la sua decisione sia sulla base delle evidenze derivanti dalla relazione del Comitato per la prevenzione sulla tortura del Consiglio d'Europa e dalle sentenze della Corte europea, sia sulla concreta possibilità che il ricercato, a causa del reato commesso, potesse essere recluso in una di quelle carceri le cui condizioni di detenzione violano l'art. 3 della Convenzione europea (e l'art. 4 della Carta).

In conclusione, la sentenza Aranyosi ammette e formalizza la facoltà per le autorità giudiziarie nazionali di effettuare un controllo decentralizzato sulla tutela dei diritti fondamentali nell'ambito dell'esecuzione di un mandato di arresto europeo. Essa rappresenta, al tempo stesso, un'evoluzione nella protezione di questi diritti nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia e un possibile elemento di frammentazione che può minacciare l'integrità del diritto dell'Unione. La prassi ci dirà quale tra queste conseguenze sarà prevalente.

²⁷ Si veda: CANESTRINI, *Rispetto dei diritti fondamentali in ambito europeo: il MAE*, in www.canestrinilex.com e CASTELLANETA, *La consegna va bloccata se nel Paese di emissione c'è il rischio di trattamenti disumani in carcere*, in www.marinacastellaneta.it.